

CITTA' DI OMEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Presupposto e assimilazione dei rifiuti speciali urbani	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	4
Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	4
Art. 6 - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati	6
Art. 7 - Determinazione della base imponibile	8
Art. 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	9
Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche	11
Art. 10 - Istituti scolastici statali	11
Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	12
Art. 12 - Obbligazione tributaria	13
Art. 13 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	13
Art. 14 - Rifiuti assimilati avviati al riciclo	13
Art. 15 - Riduzioni tariffarie del tributo	14
Art. 16 - Altre riduzioni ed esenzioni	15
Art. 17 - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni	16
Art. 18 - Tributo giornaliero	17
Art. 19 - Tributo provinciale.....	17
Art. 20 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	18
Art. 21 – Riscossione.....	19
Art. 22 - Funzionario responsabile.....	20
Art. 23 - Verifiche e controlli	20
Art. 24 – Sanzioni ed Interessi	22
Art. 25 - Disposizioni finali	22

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l' applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Omegna, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 - Presupposto e assimilazione dei rifiuti speciali urbani

1. Il presupposto della TARI é il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2019.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai

singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano: per le utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 170 centimetri;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
- per le utenze non domestiche
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente regolamento;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltimento o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo, destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e veterinari	20
Officine autoriparazioni, autocarrozzerie	50
Officine meccaniche, minuterie metalli	40
Pulitura, lucidatura	70

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuto speciale in via esclusiva; la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo

parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 7 - Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 170 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici,

salvo che non siano fruibili; dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonchè al costo del servizio rifiuti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 numero 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e può altresì non considerare coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe entro il

termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a loro volta suddivisa in categorie di attività comuni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato A) al presente regolamento;

7. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività prevalente, dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Per i locali della medesima attività economica, ma siti in luoghi diversi, si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 10 - Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune al 1° gennaio di ogni anno.

2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- anziano dimorante in casa di riposo;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi;

4. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile

5. Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo congruaggio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:

- due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq;

- tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;
- quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.

Art. 12 - Obbligazione tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

Art. 13 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata, nelle vicinanze della propria abitazione e comunque nell'ambito del raggio di 1,5 Km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico.

2. L'istanza è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza, il contribuente autorizza il Comune o il soggetto gestore, alle verifiche anche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 14 - Rifiuti assimilati avviati al riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato, oggettivamente ed effettivamente, al riciclo, direttamente o tramite

soggetti autorizzati, i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, spetta una riduzione del 10% sulla quota variabile del tributo se il peso dei rifiuti mandati al recupero è superiore a kg 5 al mq;

2. Ai fini della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine di presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) apposita dichiarazione, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore spettanza, si provvederà a recuperare la differenza.

3. L'importo è calcolato a consuntivo mediante rimborso o mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 15 - Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, Lg. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando nella denuncia originaria o di variazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, riduzione del 20 %;

- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, dichiarando nella denuncia originaria o di variazione di non voler cedere i locali in locazione o in comodato, riduzione del 20 %;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo effettivamente utilizzati dall'agricoltore, riduzione del 20%.
 - d. all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione ad un terzo La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
 - e. del 20% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 16 - Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi, le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune; l'esenzione è accordata di anno in anno, su domanda dell'interessato, in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del Dipartimento Servizi Sociali attestante la sopraindicata circostanza;

b) Sono altresì esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone di età superiore ai 65 anni , con reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00;

Il possesso dei requisiti va autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.

c) E' riconosciuta la riduzione del 50 % della tassa a favore dei nuclei familiari con componenti colpiti da handicap grave, individuati in base ai criteri di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104, art. 3, comma 3.

La riduzione spetta a condizione che il reddito ISEE non sia superiore ad € 20.000,00;

Il possesso di tale requisito va autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.

La richiesta di riduzione deve essere corredata da apposito certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale competente.

d) E' riconosciuta la riduzione del 40 %, a favore dei pensionati e dei cittadini disoccupati, iscritti al Centro Provinciale per l'impiego, che non posseggano reddito ISEE superiore ad € 5.000,00 annui.

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono:

- dall'anno corrente, se presentate entro i termini di predisposizione del bilancio dell'anno;
- dall'anno successivo a quello della richiesta, qualora il bilancio sia già stato approvato.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 17 - Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili.

2. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 20.

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Non si procede alla bollettazione della tassa giornaliera quando l'importo dovuto è inferiore ad € 5,00 (cinque).
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'Occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle Concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla Vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Art. 20 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare per i contribuenti residenti.

4. Per permettere che la riscossione della Tari possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

5. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;

- e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
 - b. generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e. data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

Art. 21 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate o a discrezione del contribuente in un' unica soluzione, come annualmente previsto dalla deliberazione con cui vengono approvate le tariffe

2. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come previsto dal comma 688 dell'art. 1 della legge 147/13.

Art. 22 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Art. 23 - Verifiche e controlli

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione dei servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 24 – Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A)

TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.				
	ATTIVITA' PRODUTTIVE			
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO			
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI			
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA			
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI			
5	STABILIMENTI BALNEARI			
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI			
7	ALBERGHI CON RISTORANTE			
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE			
9	CASE DI CURA E RIPOSO			
10	OSPEDALI			
11	UFFICI, AGENZIE,			
12	BANCHE , ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI			
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI			
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE			
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO			
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI			
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA			
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA			
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO			
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE			
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI			
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB			
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE			
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA			
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI			
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE			
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO			
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI			
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI			
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB			
G1	UTENZE GIORNALIERE: BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI			
G2	UTENZE GIORNALIERE: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB			
G3	UTENZE GIORNALIERE: BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA			
G4	UTENZE GIORNALIERE: BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI			

